

Prot. n° 2011/ 37516

IL DIRETTORE REGIONALE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

COMUNICA

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto 18 luglio 2003, n. 266, l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus dell'Ente denominato "TENIAMOCI PER MANO" (C.F. 95139930630), con sede in NAPOLI (NA), PIAZZETTA PIETRO GIANNONE N. 4 - 80141 - rapp.to da QUINTO GIOVANNI (C.F. QNTGNN56H13F839I), residente in VIA VINCENZO CIARDO N. 53 - 80126 NAPOLI (NA), in quanto è stata accertata la sussistenza dei requisiti formali previsti dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 per il riconoscimento della qualifica di ONLUS.

Motivazioni

Con comunicazione pervenuta a questa Direzione Regionale in data 19 luglio 2011 - registrata al Prot. n. 35220, corredata di Verbale di Assemblea Straordinaria e Statuto redatti il 04 luglio 2011 e registrati presso l'Ufficio Territoriale di Napoli 1 il 14 luglio 2011 al n. 8356/3, la ASSOCIAZIONE "TENIAMOCI PER MANO" ha inteso ottenere l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle ONLUS e le conseguenti agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni.

Dall'esame del Verbale di Assemblea Straordinaria e dello Statuto dell'Ente, trasmessi unitamente alla predetta comunicazione, si è riscontrata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 per il riconoscimento della qualifica di ONLUS.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57 e 62;

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, art. 4, comma 3;

Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, artt. 10 e seguenti;

D.M. 19 gennaio 1998, di approvazione del modello di comunicazione;


D.M. 18 luglio 2003, n. 266 recante il "Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS".

Responsabile del procedimento: Capo Ufficio Accertamento – Dr. Tommaso Flagiello.

Napoli, li 28 LUG 2003

Per delega del DIRETTORE REGIONALE
Enrico Sangermano

IL CAPO SETTORE
Salvatore Cortese



NOTIFICA A MEZZO POSTA

(Ai sensi dell'art. 14 della Legge 20/11/1982, n. 890)

Il presente atto, composto di n. 3 pagine, viene spedito a mezzo dell'Ufficio Postale di: NAPOLI MATTEOTTI tramite raccomandata con avviso di ricevimento N. RD. 76267658527-8

NAPOLI

IL MESSO
NOTIFICATORE SPECIALE
Antonio Ferraro

ALLEGATO "A" STATUTO

Art. 1. Costituzione

È costituita l'associazione Onlus denominata:

"TENIAMOCI PER MANO ONLUS"

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione, anche mediante l'utilizzo dell'acronimo "Onlus".

Art. 2. Sede

L'Associazione ha sede in Napoli, Piazzetta Pietro Giannone n°4.

Art. 3. Oggetto sociale

L'Associazione è una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Capo III, artt. 36 e seguenti del codice civile, dal d.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive integrazioni e modifiche, nonché dal presente Statuto. L'assemblea dei soci può emanare un regolamento interno, il quale disciplinerà, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori all'organizzazione ed all'attività dell'ente.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone che si trovino, in ragione delle loro condizioni sociali, familiari, economiche, fisiche, psichiche, in condizioni di bisogno e di emarginazione, ovviando, nel contempo, a situazioni di isolamento.

La sua attività principalmente consiste nella realizzazione di servizi idonei ad assicurare alle persone o famiglie che si trovino in situazioni di disagio le migliori condizioni di assistenza e di conseguente vivibilità, sia dal punto di vista morale che materiale, anche in collaborazione con altre istituzioni (regioni, comuni, parrocchie, enti, ecc.) pubbliche e private, attraverso

attività quali:

- assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di minori affetti da gravi patologie e di persone anziane disagiate;

- promuovere iniziative di beneficenza o sostenere economicamente i familiari di bambini affetti da patologie di grave entità che si trovino in situazioni di disagio economico anche mediante l'assistenza domiciliare;

- attuare un servizio di animazione e di clown terapia (la terapia del sorriso) in modo da supportare ed integrare le cure cliniche-terapeutiche nei Reparti Pediatrici e nelle case famiglia, portando un po' di svago ed allegria ai pazienti affetti da patologie pediatriche gravi ed ai loro genitori;

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate e tipiche delle Onlus ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 comma 1 lettera c) e successive modifiche e integrazioni, finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Art. 4. I soci

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio

Direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;

- di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità di solidarietà sociale e il metodo dell'Associazione;

- di rispettare le norme stabilite dai Regolamenti interni;

- di essere informati circa l'attività di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore delle persone svantaggiate;

- di essere informati circa lo stato delle strutture, anche dal punto di vista della loro sicurezza,

per gli specifici impieghi ai quali sono destinate;

- di essere informati circa l'uso delle strutture.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha un voto.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso.

L'attività di volontariato dei soci nell'ambito dell'Associazione non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

L'Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dei Regolamenti sociali in vigore.

L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il trenta settembre; dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al rinnovo dell'iscrizione, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati morosi e il Consiglio Direttivo potrà applicare una tassa di mora sul ritardato pagamento. Il Consiglio Direttivo ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare il socio moroso decaduto dalla qualifica di socio.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che:
 - commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio;
 - tenga un comportamento contrario alle finalità di solidarietà sociale dell'Associazione.

La radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;

- morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

L'ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all'Assemblea e la decisione è inappellabile.

Art. 5. Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto:

- di frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture, nel rispetto delle norme stabilite nell'apposito Regolamento;
- di partecipare all'assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'associazione;
- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai Regolamenti;
- di attivarsi, in base alle proprie attitudini, al proprio tempo e alla propria disponibilità, per il raggiungimento delle finalità di solidarietà sociale dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita, nonché i contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo;

- di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- di attivarsi, in base alle proprie attitudini, al proprio tempo e alla propria disponibilità, di concerto con gli altri associati, per il raggiungimento delle finalità di solidarietà sociale;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- nel corso dello svolgimento delle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore degli anziani, di rispettare l'orario di lavoro e i metodi prescritti, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Responsabile;
- di partecipare alle manifestazioni decise dal Consiglio;
- di rispettare le clausole dell'apposito Regolamento;
- di utilizzare correttamente gli impianti, le macchine elettriche ed elettrodomestici e le attrezzature e di impegnarsi fattivamente alla conservazione delle stesse.

Art. 6. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;

Art. 7. L'assemblea dei soci

- L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è composta dalla generalità dei soci. Essa si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

- L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo o su domanda firmata da almeno un decimo dei soci nella quale vengono specificati gli argomenti che si intendono discutere. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

- L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico-finanziario nonché per l'approvazione della relazione sull'attività svolta del

Consiglio Direttivo.

- L'assemblea in seduta ordinaria è altresì competente a deliberare:

a) la nomina degli organi dell'associazione;

b) a delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;

c) a quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deliberato dall'assemblea straordinaria;

d) approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;

e) il piano programmatico per lo svolgimento delle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria;

f) la nomina dei vari responsabili alle attività a favore delle persone disagiate;

g) l'esercizio di attività connesse e accessorie;

h) l'esercizio di attività commerciali.

- L'assemblea in sessione straordinaria provvede a:

a) deliberare sulle modifiche del presente statuto;

b) deliberare circa lo scioglimento, la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

b) la nomina del liquidatore.

- La convocazione dell'assemblea dovrà essere comunicata mezzo e-mail e/o con lettera

raccomandata da spedire almeno trenta giorni prima della data di convocazione e contenere

l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e degli argomenti da trattare a

tutti i soci e/o con avviso di convocazione da pubblicare nell'albo della sede sociale, con le

stesse modalità di cui sopra e/o sms, contatto telefonico, fax o, con altro metodo stabilito dal

Consiglio Direttivo purché attinente a criteri di trasparenza.

- L'assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è

presente la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole

della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea di cui al comma 6 potrà essere già fissato il giorno per la seconda convocazione con intervallo di un'ora.

- Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria è richiesta la presenza dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

- L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le deliberazioni da essa adottate in conformità della legge dell'atto costitutivo e dello statuto vincolano tutti i soci assenti o dissenzienti.

- Ogni socio ha diritto ad un voto, non esercitabile mediante delega o per corrispondenza.

- Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti i soci che si trovano in regola col pagamento della quota associativa.

- Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo se nominato; in mancanza, su designazione dei presenti, da altro membro del Consiglio Direttivo oppure da un qualsiasi socio.

- Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, scegliendolo tra i soci presenti, che redige il verbale e cura la trascrizione nell'apposito libro sociale.

- Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente e dal segretario e deve essere trascritto nell'apposito libro sociale.

- Le deliberazioni assembleari, i bilanci e i rendiconti approvati, verranno pubblicati nell'albo

dell'associazione per venti giorni consecutivi dalla data dell'assemblea.

Art. 8. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri eletti dall'assemblea fra i soci di età superiore ai diciotto anni. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione nel Libro soci dell'Associazione.

I membri eletti dall'assemblea nominano nel loro ambito il Presidente e il Vice Presidente.

Possono, inoltre, nominare un Segretario e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Qualora per qualsiasi motivo cessi un consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno due dei componenti. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei soci;

b) adottare provvedimenti disciplinari;

c) compilare il rendiconto economico e finanziario e la relazione illustrativa;

d) eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;

e) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti di collaborazione occasionale; conferire mandati di consulenza;

f) organizzare il piano programmatico di assistenza sociale e socio-sanitaria approvato dall'assemblea;

g) deliberare le convocazioni dell'assemblea;

h) fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;

i) stabilire le norme per l'utilizzo degli impianti, delle macchine elettriche ed elettrocontabili e delle attrezzature;

j) elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'assemblea;

k) aprire rapporti con gli istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti;

l) far funzionare razionalmente l'Associazione, tenendo presenti i principi etici, solidali e sociali che reggono la stessa.

Vista la delicatezza dell'obiettivo statutario è fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre associazioni aventi finalità analoghe.

La carica di amministratore è gratuita.

Art. 9. Elezione del Consiglio Direttivo

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Il Comitato Elettorale, nominato dal Consiglio Direttivo uscente, raccoglie i nominativi dei candidati. Gli elettori possono votare fino a sei nominativi di consiglieri.

Chiuse le votazioni, il Comitato Elettorale comunica al Consiglio Direttivo uscente i voti

ottenuti da ogni candidato, il numero dei votanti e il numero delle schede nulle e bianche.

Di tutte le operazioni svolte, il Comitato Elettorale stila un verbale, firmato da tutti i suoi membri.

Le suddette elezioni devono avvenire nel corso dell'assemblea ordinaria che si tiene nell'ultimo anno di mandato del Consiglio Direttivo in carica.

Il Consiglio Direttivo assume la responsabilità dell'Associazione a partire dal primo giorno del nuovo esercizio sociale.

Durante i mesi successivi alla nomina e prima del passaggio di consegne, i nuovi consiglieri sono invitati rispettivamente alle riunioni del Consiglio Direttivo in carica, senza alcuna funzione, ma con lo scopo di conoscere le problematiche e le modalità di gestione dell'Associazione.

Il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'ultimo anno verrà elaborato e presentato all'assemblea dal Consiglio uscente.

Art. 10. Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive assembleari e del Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede di diritto l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura, previa autorizzazione di legge, a qualsiasi titolo, da Pubbliche Amministrazioni, da enti e da privati, rilasciando quietanze liberatorie.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 11. Risorse economiche

L'Associazione persegue, in modo prevalente, la sua autonoma attività mediante l'autosostentamento, sotto forma di quote di iscrizione e quote annuali. Tuttavia, per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione potrà disporre delle seguenti entrate:

- a) quote straordinarie e suppletive dei soci;
- b) contributi volontariamente versati dai soci e dai soci fondatori;
- c) contributi dei privati persone fisiche, imprese e società;
- d) contributi di enti pubblici e organismi internazionali;
- e) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, direttamente connesse alle attività istituzionali;
- h) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.

Art. 12. Avanzi di gestione

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di

gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13. Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

Art. 14. Rendiconto economico-finanziario

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto un apposito rendiconto economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese per voci analitiche, nonché la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione.

Art. 15. Intrasmissibilità della quota associativa

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 16. Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

Le relative delibere sono adottate in base a quanto previsto nel presente Statuto.

Art. 17. Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio dell'Associazione viene devoluto ad altra Onlus avente finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 18. Legge applicabile

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le

disposizioni vigenti in materia di associazioni e Onlus.

Ca.
O.